

CIRCOLARE N. 9-2020

Rivalutazione beni d'impresa D.L. 14 agosto 2020 n. 104

Nuova chance per le imprese che intendono rivalutare i beni d'impresa. La prevede l'art. 110 del decreto Agosto, che introduce una versione della rivalutazione molto vantaggiosa.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di controllo – ad esclusione degli immobili, al cui scambio e produzione è diretta l'attività d'impresa – risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

NUOVA RIVALUTAZIONE: ECCO I VANTAGGI

Un primo elemento che rende la norma particolarmente allettante è la possibilità di operare la rivalutazione anche su un singolo bene (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce) senza dover, quindi, necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all'interno della medesima categoria.

Quanto detto per i beni dovrebbe valere anche per le partecipazioni, portando l'interprete a concludere per la rivalutabilità anche solo di una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata.

Che si tratti di una rivalutazione di particolare interesse, lo si evince anche dai seguenti elementi:

- la possibilità di attribuire alla stessa rilevanza solo ai fini civilistici;
- la misura assai ridotta (rispetto a quella prevista dai provvedimenti che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni) dell'imposta sostitutiva per poter dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio (3% contro il 10-12%);

MODALITÀ OPERATIVE

Nel caso in cui si decida, ad esempio, di rivalutare un bene per un importo di 2.000 euro, l'impresa, a fronte di un costo di 60 euro (da pagare a giugno 2021-2022-2023 con rate di 20 euro ciascuna), otterrebbe un risparmio d'imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) con un risparmio netto effettivo di 558 euro.

ROMA

Via Pompeo Magno, 2/b
Viale Pasteur, 70

COLLAZZONE (PG)

Via Duca degli Abruzzi, 4

T 06 35340459

F 06 83953929

info@studiolsp.eu
www.studiolsp.eu

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Sebbene non sia previsto l'obbligo di una perizia di stima quale condizione necessaria per l'attribuzione del valore rivalutato ai singoli beni, gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare nelle rispettive relazioni i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata attestando che il valore della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall'art.11 della Legge n. 342/2000. E' pertanto, raccomandabile, quanto meno per i beni con valori più significativi, supportare la rivalutazione con stime o perizie asseverate preferibilmente redatte da professionisti terzi.

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Sulla base dell'art. 13 della legge n. 342/2000, il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e "la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del Codice civile".

Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una "riserva in sospensione di imposta" tassato in caso di distribuzione ai soci.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Il saldo attivo di rivalutazione, qualora affrancato, è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, quindi, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poiché le riserve

ROMA

Via Pompeo Magno, 2/b
Viale Pasteur, 70

COLLAZZONE (PG)

Via Duca degli Abruzzi, 4

T 06 35340459

F 06 83953929

info@studiolsp.eu

www.studiolsp.eu

di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio deve assoggettare a tassazione l'importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Tutti gli interessati possono inviare una mail a info@studiolsp.eu o contattarci ai recapiti abituali.

Roma, 9 ottobre 2020

LS & Partners

ROMA

Via Pompeo Magno, 2/b
Viale Pasteur, 70

COLLAZZONE (PG)

Via Duca degli Abruzzi, 4

T 06 35340459

F 06 83953929

info@studiolsp.eu

www.studiolsp.eu